

XXIª TORNATA

SABATO 6 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente CEFALY

INDICE

Congedi pag. 462

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma » 469

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma » 471

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie » 472

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po » 473

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo » 476

« Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati » 477

« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 » 478

« Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di

pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » 479

« Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova » 481

« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » 482

« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » 482

« Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime » 484

(Dichiarazione di urgenza e domanda di discussione di) 462, 468, 469

(Presentazione di):

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Del senatore Libertini intorno alle condizioni della nostra colonia libica » 462

Oratori:

GIRARDINI, *ministro delle colonie* 462, 466

LIBERTINI 464

« Del senatore Frascara circa il privilegio spettante allo Stato nel decreto-legge sull'imposta patrimoniale » 466

Oratori:

FRASCARA 467

SOLERI, *ministro delle finanze* 466

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 481

DI STEFANO 481

TORRIGIANI LUIGI 481

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 479

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il ministro delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di dieci giorni i senatori Bombig, Ghiglianovich, Mazza, Wollemborg; di giorni sei il senatore Thaon di Revel.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge riguardanti:

1° la sovvenzione di lire 92.000.000 per le ferrovie della Sardegna;

2° la maggiore spesa di lire 113.500.000 per opere dipendenti dal terremoto.

3° la concessione alla provincia di Ferrara dell'esercizio del canale Po-Volano;

4° l'istituzione di un ente per la costruzione del canale « G. Boicelli »;

5° l'autorizzazione alle ferrovie dello Stato di assumere impegni per lire 440.000.000;

6° l'autorizzazione di spesa di lire 40.000.000 per l'inalveazione del fiume Idice nel Reno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1° Autorizzazione di spesa per lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

2° Sistemazione della rete telegrafica e telefonica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale ».

Chiedo al Senato che si compiaccia dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge. In seguito si parlerà della richiesta d'urgenza fatta dall'onorevole ministro del tesoro per questo disegno di legge.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Libertini al ministro delle colonie « per sapere se ha esatta conoscenza delle gravissime condizioni nelle quali versa la nostra Colonia libica e specialmente la Tripolitania, e, nel caso affermativo, come creda porvi riparo perchè non venga ad essere viemmaggiormente depresso il nostro ormai, purtroppo, svalutato prestigio, e compromessi definitivamente la sicurezza e lo sviluppo della colonia medesima ».

Ha facoltà di parlare il ministro delle colonie.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, l'onorevole Libertini mi chiede quali siano le condizioni della Libia, quali in particolar modo le condizioni della Tripolitania, e quali siano gli intendimenti del Governo. Come il Senato vede, il tema parrebbe eccedesse dai termini consueti dello svolgimento di una interrogazione; ma io spero di essere breve e, tuttavia, bastantemente chiaro.

La Cirenaica è tranquilla; come il Senato sa, la Cirenaica, nella sua grande maggioranza, aderisce alla Senussia, e noi abbiamo concluso degli accordi mutuamente utili e durevoli con il capo dei Senussi, il quale ha avuto da noi il titolo di Emiro, ma di Emiro dei Senussi,

non della Cirenaica; cosicchè egli esercita una potestà inerente alla sua missione religiosa, lasciando intatta a noi la potestà politica e l'esercizio della nostra sovranità in tutto l'altipiano e sino ai limiti del deserto. Questi accordi si stanno perfezionando, perchè essendosi egli assunto l'obbligo di sciogliere i campi armati, se ne affretti lo scioglimento.

Abbiamo potuto nella Cirenaica adempiere interamente alle promesse fatte nei giorni della nostra occupazione, e dare non solo gli statuti, ma convocare il Parlamento; instaurare, cioè, le istituzioni più liberali che siano mai state consentite da nessuna Nazione colonizzatrice a popolazioni musulmane. E abbiamo concesso agli Arabi tale ampiezza di diritti, che vi è un dubbio solo, se mai: che essi sorpassino la loro capacità di fruirne.

Questa condizione della Cirenaica a noi preme di conservarla; vi potrà essere ancora qualche cosa da completare e da emendare, ma, ripeto, a noi preme di conservarla e di svolgerla. Questo non potrà farsi senza che si tenga lo sguardo pure rivolto alla Tripolitania, perchè la Tripolitania e la Cirenaica, strette in una secolare convivenza e da una affinità intima ed etnica, costituiscono un solo popolo; tutto ciò che avviene di importante nella Tripolitania ha la sua ripercussione nella Cirenaica, e qualsiasi menomazione della nostra autorità, qualsiasi concessione od ammissione di un altro potere politico fronteggiante il nostro, che venisse fatto nella Tripolitania, non mancherebbe di suscitare le pretese degli Arabi della Cirenaica, e di mutare una condizione di pace e di tranquillità, che già si avvia ad una feconda collaborazione, in un nuovo stato di agitazione e di lotte.

Tutto ciò, ed è notevole, si è compiuto in un brevissimo spazio di tempo, perchè se noi pensiamo che, non appena terminata la nostra occupazione coloniale in Libia, fummo impegnati nella guerra europea, e, quindi, nel penoso dopo guerra, non è rimasto forse lo spazio di due anni in cui si abbia potuto, con relativa serenità, occuparsi delle cose della colonia. Se si paragonano questi risultati a quelli che, dopo tanti decenni, tante fatiche e tanti sacrifici ed espiazioni, hanno ottenuto le altre nazioni colonizzatrici, si deve esserne soddisfatti.

Questo breve tempo, però, non è stato ba-

stante nella Tripolitania. La Tripolitania è un po' irrequieta, lo è stata sempre. Come il Senato sa, in Tripolitania la Senussia conta relativamente poco; la Tripolitania è divisa in tribù signoreggiate e dominate da capi, che mossi dall'avarizia, dall'ambizione, con una catena interminabile di rappresaglie e di vendette, vengono a frequenti e sanguinosi conflitti. Non si può negare che di recente si sia aggiunto un altro motivo di eccitazione in quel movimento panislamico, che commuove tutto il mondo musulmano. Ma gli Arabi non hanno nè interesse nè ragione di muovere in nessuna guisa contro di noi, perchè noi abbiamo, per tradizione e per principio, tutte le favorevoli disposizioni verso l'elevazione delle popolazioni arabe, e auguriamo ad esse ogni progresso, sia nel campo della civiltà, che in quello economico.

Noi non teniamo la Libia con una dominazione oppressiva, noi la consideriamo anzi come un lembo datoci per la convivenza dell'elemento arabo e musulmano, che deve fruttare pacificazione, accordi comuni, ed utili collaborazioni. Non hanno, perciò, gli Arabi ragione o interesse di costringerci a difendere con la nostra sovranità il prestigio del nome italiano. Sanno bene i capi che la costiera è da noi saldamente occupata e che ad essi non apparterebbe mai; sanno che l'Italia è una grande Nazione riuscita vittoriosa da ben altri e giganteschi cimenti, e che sarebbe inutile e dannoso per essi il recarle molestia.

I fatti recenti, che hanno suscitato delle voci allarmanti, consistono nello scontro di una coalizione di tribù con altre tribù; fatto che non eccede dal campo delle lotte passate, che non eccede per lo meno dal campo locale, e nelle quali lotte noi non siamo in alcun modo intervenuti. Fedeli al sistema politico tenuto fin qui, ci siamo astenuti da qualsiasi intervento in queste contese e abbiamo, invece, esercitato ogni nostra influenza, ogni nostro mezzo per conseguire la pacificazione di quelle contrade, a favore delle popolazioni, già stanche ed affaticate da così lunga guerriglia. E posso dire, che dalle recenti e reiterate notizie pervenuteci, abbiamo argomento per credere di essere riusciti ad arrestare la marcia delle tribù orientali contro le occidentali.

Il nostro Governatore è partito con direttive chiare e precise, e io mi attendo che le

buone notizie avute verranno senza dubbio riaffermate. Egli rinsalderà la nostra posizione costiera, del resto già sicura, se non completa, e ci avvierà al compimento del nostro programma di pacificazione, per il quale noi intendiamo che la popolazione interna, senza sfuggire alla nostra sovranità, sia affidata al governo di Arabi a noi fedeli e devoti.

Così io credo di avere risposto con la maggiore brevità a quello che mi era domandato, dicendo quale sia la situazione della Cirenaica, quale quella della Tripolitania, quale l'intendimento del Governo, e le disposizioni prese e date. E noi speriamo che tra breve questa pacificazione sia, ripeto, così avviata da potersene ritenere sicuro il compimento. Ma a quest'opera è necessario non solo l'azione del Governo, ma anche il concorso della pubblica opinione e del Parlamento; perchè le voci esagerate, le apprensioni, certe attitudini che possono sembrare contrarie agli intenti ed agli interessi politici ed anche economici d'Italia, dovrebbero lasciar posto a più pacati e meditati atteggiamenti ed allora noi conseguiremo il desiderato effetto.

Ed io ringrazio l'onorevole Libertini d'avermi con l'opportuna sua interrogazione dato modo di fare queste dichiarazioni e di farle dinanzi al Senato, in cui è così vivo il senso della responsabilità, e così alto il sentimento del decoro e dell'onore nazionale. (*Vive approvazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Io sono grato all'onorevole ministro delle Colonie dell'avermi rivolto una parola di ringraziamento, tanto più che il mio discorso non potrà essere improntato a soverchia benevolenza per le dichiarazioni da lui fatte, al di fuori, s'intende, di ogni preoccupazione personale.

Effettivamente la mia interrogazione è stata mossa non da meschini criteri, come si potrebbe ritenere, di opposizione od altro; ma dalla necessità di far conoscere al paese quale è la vera situazione della nostra colonia libica. Ora mi duole, onorevole ministro, di doverle dichiarare che lei non ne è al corrente (*commenti vivaci; rumori*). Non gliene faccio torto, onorevole ministro, perchè certamente la situazione che si è creata attraverso un decennio di errori, non si può intendere nè si può fron-

teggiare in pochi giorni, da quando lei sta al Governo con le funzioni di ministro delle Colonie.

Evidentemente, lei ha voluto cominciare a parlare della Cirenaica perchè era argomento che presta meno il fianco alle giuste critiche di chi vuol vedere prosperare quella nostra colonia. Nella Cirenaica abbiamo una relativa tranquillità. Nella Tripolitania invece la nostra situazione è delle più gravi, ed io la prego, onorevole ministro, di non voler prestare facile orecchio alle preparate difese che possono venirle dal suo dicastero, perchè sventuratamente uno degli errori più gravi della nostra politica coloniale si è quello di averla voluta fare da Roma.

Quando noi siamo usciti dalla guerra che ci ha condotto all'occupazione della Libia e che purtroppo non diede alle popolazioni indigene una grande opinione della nostra capacità come conquistatori; quando noi siamo usciti da quella guerra, abbiamo creduto dover provvedere all'Amministrazione della nuova colonia, creando un governatorato, da prima affidato a degli illustri generali e che poi a mano a mano è passato attraverso altri funzionari più o meno abili, più o meno intendenti della missione loro affidata. Purtroppo, on. Girardini, l'opera di questi governatori, come ebbi a dire già in altra mia interrogazione qui svolta, non sempre ha corrisposto alla elevazione del nostro prestigio, ad accrescere la fiducia di quelle popolazioni nell'opera nostra e nella nostra sincerità. L'opera di questi governatori è stata quasi sempre incerta, debole, e quel ch'è peggio contraddittoria dall'uno all'altro: sistemi diversi, promesse date e non mantenute verso gli amici, minacce a vuoto o atteggiamenti di umiliazione verso i capi ribelli, azioni militari errate e disgraziatissime, fra le quali basterebbe ricordare quella del Fezzan, dove lasciammo parecchi milioni, molti uomini ed il nostro prestigio dal lato militare. Se noi dovessimo rifare tutta la storia della nostra opera in Tripolitania ci sarebbe da far piangere.

E così l'opera di questi governatori ha finito per far perdere verso di noi la fiducia delle popolazioni indigene. Queste, non bisogna dimenticarlo, appartengono ad una razza che ha l'orgoglio delle tradizioni, ma che contemporaneamente è naturalmente diffidente, ed alla

prima azione che può suonare slealtà o mancanza ai patti stabiliti, reagisce, e, quel ch'è peggio, finisce per disistimare chi a quei patti ha mancato.

Ella, onorevole ministro, ha parlato della concessione dello statuto. Io francamente (e dicendo ciò sono confortato dalla opinione di coloro che sono laggiù e che hanno potuto rilevare le disastrose conseguenze di questa concessione) dichiaro che questo è stato uno degli errori più grossi che abbiamo commesso. (*Benissimo*). Noi non potevamo nè dovevamo elevare l'arabo indigeno alla piena e completa cittadinanza italiana.

Questo è stato un errore che ha aggravato di più la nostra situazione e lo sconteremo. L'arabo si sarebbe contentato di una parità di trattamento che l'avesse messo in condizioni di avere quei riguardi che esso ritiene dovuti alla sua razza. Ma non possiamo mettere l'indigeno alla stessa altezza del cittadino italiano. Questo non solo ha svalutato la nostra dignità, ma ha creato uno stato di cose che io non esito a chiamare tragicomico.

Onorevole ministro, lei ha parlato della Cirenaica e della tranquillità di quella regione. Ebbene lei sa come funziona il Parlamento in Cirenaica? È una perfetta burletta. Bisogna assistere, mi diceva un egregio ufficiale ch'è venuto da laggiù, bisogna assistere alle sedute di quel consesso; è cosa da muovere il riso. Senza contare poi che l'elemento italiano è completamente sopraffatto dall'elemento arabo, e quella tale tranquillità da lei vantata è comprata a prezzo di molte umiliazioni ed anche di molti quattrini. E del resto questo statuto tanto vantato non si è poi applicato in Tripolitania, perchè difatti a Tripoli ancora non funziona la Camera dei rappresentanti. Non si sono fatte le elezioni, nè si è trovato un posto dove riunire questo Parlamento. Sicchè da un lato noi ci vantiamo di aver dato agli arabi istituzioni liberalissime, che io non esito a chiamare esorbitanti; d'altra parte poi non le attuiamo. Ed anche questa è una delle cause del malumore dell'elemento arabo in Tripolitania, perchè si vede trattato in maniera diversa dai confratelli dell'altra Colonia.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Ma io l'ho detto!

LIBERTINI. Ella ha parlato di rispetto dovuto alla nostra forza. Nessun maggior errore si potrebbe commettere che usare la forza in questo momento. Io non so se lei lo sa, ma le posso dire, che quella tale commissione del Garian che venne qui per essere ascoltata e che non fu ricevuta, per ragioni, dicono, di opportunità, ha saputo compiere un lavoro di concentramento di tutto l'elemento indigeno davvero impressionante, ed ora dispone di tali forze armate che se domani dovessimo per avventura cimentarci laggiù in nuove imprese militari (che non sarebbero accolte benevolmente dal paese) probabilmente potremo andare incontro a disastri simili a quelli subiti nel Marocco dagli Spagnoli. (*Vivi rumori*). Il fatto è che in Tripolitania ci sono centomila fucili, e che a noi non converrebbe esercitare un'azione....

MOSCA. Certe cose non si dovrebbero dire, tanto più quando non si hanno informazioni sicure!

LIBERTINI. Le mie informazioni le ho da fonti esattissime e non temono smentite. Ad ogni modo, onorevole ministro, io non voglio abusare della cortesia del Senato e mi avvio rapidamente alla fine delle mie brevissime, ma chiare e precise considerazioni. E la prevengo che in Libia è da rifare tutto un lavoro da cima a fondo. Bisogna che noi possiamo riconquistare la fiducia dei popoli indigeni, fiducia che si conquista con una politica di lealtà, con una politica che deve sconfinare dal sistema tenuto fin qui, a base di equivoci, da quel giochetto di equilibrio instabile, da quella tale politichetta ritenuta abile ma che è semplicemente disastrosa e che consiste nel mettere i capi indigeni uno contro l'altro. Badi, onorevole ministro, che costoro, malgrado le nostre inabili manovre, finiscono sempre coll'intendersi tra loro e schierarsi contro quello che è ritenuto il nemico comune. Abbiamo avuto, purtroppo, parecchi esempi di questo genere, con grave danno della nostra sicurezza e del nostro prestigio.

Io mi auguro che ella, onorevole ministro, possa coi suoi organi raggiungere questo fine nell'interesse dell'Italia, perchè se così non fosse, creda pure che la situazione si aggraverebbe di più. Nè basta il dire che noi teniamo

saldamente la costa: noi siamo andati in Libia non per fare da sentinella al mare che bagna le coste della colonia, ma per svolgere una azione che deve essere utile per il nostro paese ed ai nostri interessi.

Io mi auguro, per la fortuna d'Italia, che si raggiunga lo scopo. Ma creda pure, onorevole ministro, che coi sistemi seguiti finora questo non avverrà. Lo dico a lei perchè possa ripeterlo a chi potrebbe darle dei consigli non rispondenti all'interesse del nostro paese. (*Approvazioni*).

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Mi consenta il Senato una brevissima risposta, poichè l'on. Libertini, che ringrazio della urbanità usata nei miei riguardi personali, ha delle informazioni e degli informatori di cui io non conosco nè l'origine nè i poteri, ma che gli danno delle notizie in verità esagerate. Perchè, per quante siano e quali possano essere le sue relazioni, io non credo che le mie siano così scarse e così infide da dover cedere alle sue. E poi, on. Libertini, Ella si è indotta a dire delle cose che sono storicamente inesatte. Ella, per esempio, ha detto che la Commissione del Garian non fu ricevuta dal Ministro: la Commissione del Garian fu ricevuta dal mio predecessore, che udì le aspirazioni di essa e rispose degnamente, come doveva rispondere un Ministro italiano. Ella dice che gli statuti da noi concessi alle popolazioni arabe sono stati un beneficio non chiesto e sproporzionato alla loro capacità di governo, e, d'altra parte, ci rimprovera di non avere attuati questi statuti nella Tripolitania. Ma per quali motivi sono stati attuati nella Cirenaica e nella contigua regione sarebbero stati negati? Vuol dire che questo dipende dalla diversità delle circostanze in cui i due paesi si trovano.

Potranno esserci stati certamente degli errori da parte di qualche Governatore, ma, per l'amore del Cielo, non esageriamo; Ella conosce la storia coloniale degli altri paesi, Ella ha citato le traversie che nel Marocco subiscono gli Spagnuoli, potrebbe informarsi di quello che accade nelle colonie africane di altre nazioni. E ciò accade senza che la stampa di questi paesi si turbi, senza che il paese si agiti, senza che si destino rumori i quali, me lo per-

metta, on. Libertini, hanno questo effetto, che inducono nei malevoli e nei nostri avversari, che non mancano in Europa e laggiù, la persuasione che essi abbiano tra noi i loro migliori alleati (*approvazioni*) e si genera in loro la fallace illusione che il Governo italiano, avvinto e ravvolto da queste opposizioni di carattere demagogico, incontri troppe ardue difficoltà per difendere gli interessi e l'onore del proprio Paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Frascara al ministro delle finanze: « Per sapere se intenda di affrettare i lavori della Commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto legge sull'imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato; disposizioni che intralciano la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

SOLERI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Frascara m'interroga per sapere se io intenda di affrettare i lavori della Commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto-legge sulla imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato, disposizioni che intralciano la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale.

La interrogazione è stata un po' superata dagli avvenimenti, ovvero io ho conformato, per quanto era possibile, gli avvenimenti alla interrogazione del senatore Frascara, perchè la Commissione, che era stata nominata dal mio predecessore, ma che non si era ancora riunita, è stata da me convocata e si è riunita ieri l'altro.

A questa prima riunione dovrà seguirne presto una seconda: sono dolente che impegni fuori di Roma mi costringano a restare fuori di essa qualche giorno; ma, sarà mia cura non solo di affrettare i lavori della Commissione, ma di sentirne gli insegnamenti e gli avvisi per risolvere le gravi questioni del privilegio portato dall'imposta patrimoniale, sia sui ce-

spiti mobiliari che sugli immobiliari che sono colpiti dall'imposta stessa, privilegio che ostacola il libero trapasso dei mobili e degli immobili.

Gli inconvenienti lamentati sono certamente seri, ed occorre porvi riparo, ma questo non è facile perchè, in parte, gli inconvenienti derivano dalla natura stessa dell'imposta, che tiene ad un tempo dell'imposta sul capitale e dell'imposta sul reddito.

I senatori, così competenti, che fanno parte della Commissione e che si sono convocati, perchè, in parte, i deputati non si sono presentati perchè sono passati a fare parte del Governo, hanno già deliberato questo punto ed hanno prospettato alcune soluzioni che esaminerò con la maggior cura; si tratta di vedere se si possa venire ad un privilegio parziale; mentre ora questo, per l'indivisibilità del privilegio per tutta l'imposta patrimoniale, grava e colpisce ciascuna delle attività del patrimonio stesso intralciando i trapassi; si tratta di vedere se si possa sostituire una ipoteca liberamente consentita dal debitore che non aderisca al riscatto dell'imposta, o si tratta di vedere se non si possa sostituire un privilegio che colpisca gli stabili che possiede il contribuente al momento in cui il privilegio si fa valere. È una questione seria; si tratta di vedere se questo punto possa risolversi isolatamente prima degli altri, anche con provvedimenti eccezionali. Se ciò sarà possibile, sarà mia cura farlo. Ad ogni modo, alla interrogazione dell'onorevole Frascara rispondo che la Commissione di cui egli si occupa si è già convocata ed attendo le sue conclusioni.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze e della premura con la quale ha voluto occuparsi della grave questione: avere radunato la Commissione, che era stata nominata e mai convocata, è già un primo passo; spero che i lavori saranno proseguiti fino al loro termine.

La mia interrogazione si riferisce al punto speciale del quale si è occupato con maggiore interesse l'onorevole ministro, al privilegio, cioè, dello Stato sancito dall'articolo 53 del decreto-legge per l'imposta sul patrimonio.

Questo privilegio è conforme a quello che ha lo Stato per l'imposta fondiaria per i ca-

noni ed altre prestazioni contemplate dagli articoli 1958 e 1962 del Codice civile.

Gli Istituti di credito fondiario si trovano nell'impossibilità di concludere mutui a meno di stipularli per somme molto inferiori a quelle chieste dai mutuatari, perchè non possono essere sicuri che il privilegio dello Stato non assorba interamente il valore del fondo ipotecato per il mutuo.

Si sono fatti degli studi in proposito e si è osservato che si potrebbe trovare un rimedio nell'interpretazione autentica dell'articolo 53 in relazione al citato articolo 1962 del Codice civile, e cioè che, come per le rate dell'imposta fondiaria così per l'imposta patrimoniale il privilegio fosse ristretto alla quota dell'anno in corso e a quella dell'anno precedente.

Molti giuristi credono che l'articolo 53 sia da interpretare in questo modo, e, se tale è l'avviso del Ministero e della Commissione, l'onorevole ministro potrebbe emanare un decreto-legge che sancisse tale interpretazione.

La questione è molto grave, sia per il credito fondiario, sia per le trasmissioni di immobili fra vivi. La vera soluzione potrà trovarsi nell'affrancazione parziale dell'imposta patrimoniale gravante sul fondo che si vuol vendere o assoggettare a ipoteca. Il decreto-legge sull'imposta patrimoniale consente l'affrancazione totale della imposta, preceduta naturalmente dalla stima definitiva di tutto il patrimonio.

Nulla impedisce che con le opportune cautele si consenta l'affrancazione parziale.

Confido che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste considerazioni, ed affrettare un provvedimento che, senza danno dell'erario, renda sicura e facile la trasmissione dei beni immobili fra vivi e la stipulazione dei mutui fondiari, dei quali ora si nota un'attiva ricerca facilmente spiegabile con l'alto interesse del denaro. Il problema interessa vivamente l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo riservato alle interrogazioni si passerà alla discussione dei disegni di legge.

Per la dichiarazione di urgenza
e richiesta di discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Per il disegno di legge, testè presentato dall'onor. ministro del tesoro è stata

chiesta l'urgenza; ma, secondo l'art. 85 del nostro regolamento, per i disegni di legge presentati dopo il 15 giugno occorrono le firme di trenta senatori perchè possa votarsi la richiesta di urgenza e la discussione. Queste trenta firme sono state raccolte, ma nella domanda fatta si parla soltanto di urgenza; ora io rammento agli onorevoli senatori firmatari e specialmente al primo firmatario onor. senatore Lucca, che altra cosa è domandare che questo disegno di legge sia messo in discussione, altra cosa è domandare l'urgenza. Se i firmatari della domanda intendono che sia dichiarata l'urgenza, si possono cumulare le due richieste e può essere votata dal Senato così l'urgenza come l'ammissione alla discussione. Io quindi chiedo ai senatori firmatari in genere, e all'onor. Lucca in specie, se hanno inteso di chiedere l'urgenza.

LUCCA. L'una cosa e l'altra.

PRESIDENTE. Do allora lettura della domanda per l'ammissione alla discussione e di richiesta d'urgenza:

« I sottoscritti, a norma degli articoli 84 e 85 del regolamento del Senato, chiedono che sia messo in discussione e sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge sulla riforma della Amministrazione:

« Lucca, Mazzoni, Albricci, Dallolio Alberto, Torrigiani Luigi, Gioppi, Pellerano, Dallolio Alfredo, Mosca, Amero D'Aste, Giunti, Viganò, Campello, Arlotta, Boncompagni, Spirito, De Amicis, Della Noce, Mazza, D'Andrea, Millo, Rossi Giovanni, Di Brazzà, Santucci, Bettoni, Tassoni, Tamassia, Tecchio, Mariotti, Berio, Bellini, Inghilleri, Gualterio, Wollemborg, Vitelli, Grandi, Polacco, Romanin Jacur ».

Comunico al Senato che anche per il disegno di legge relativo all'imposta sul vino è stata fatta uguale domanda d'urgenza:

« I sottoscritti chiedono che il disegno di legge concernente provvedimenti circa l'im-

posta sul vino, n. 150, benchè presentato dopo il 15 giugno, venga posto in discussione ».

« Lagasi, Di Rovasenda, Mariotti, Pullè, Mazzoni, Dallolio Alberto, Tamassia, Bellini, Agnetti, Conci, Dallolio Alfredo, Della Noce, Gioppi, Scialoja, Polacco, Campostrini, Pipitone, Biscaretti, Ferraris Carlo, Brusati Roberto, Cefaly, Di Brazzà, Diena, Pantano, Della Torre, Cagnetta, Pagnano, Torrigiani Luigi, Vitelli, Pellerano, Presbitero, Zupelli ».

Avverto il Senato che una ventina di disegni di legge che sono iscritti all'ordine del giorno, non possono essere ammessi alla discussione appunto per l'art. 85 del nostro Regolamento.

È pervenuta all'ufficio di Presidenza la domanda firmata da più di trenta senatori affinché il disegno di legge, n. 34, riguardante « Il concorso dello Stato per la celebrazione del VII Centenario dell'Università di Padova » venga messo in discussione. Ne do lettura.

« I sottoscritti domandano che il disegno di legge n. 34 sia messo in discussione:

« Ferraris Carlo, Mazzoni, Polacco, Tassoni, Grassi, Pullè, Rava, Tamassia, Torraca, De Amicis Mansueto, Badaloni, Sili, Dallolio Alfredo, Rebaudengo, Vitelli, Bertarelli, Conci, Guidi, Torrigiani Luigi, Masci, Romanin Jacur, Garofalo, Vanni, Giordani, Grandi, Leonardi Cattolica, Calisse, Amero d'Aste, Di Terranova, Di Brazzà, Mazza, Zupelli, Piacentini, Torlonia ».

Presentazione di disegni di legge.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati che hanno per titolo:

Provvedimenti per il riordinamento di uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruoli quali applicati.

Sarei vivamente grato al Senato se potesse approvarli in questo scorcio di Sessione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

Sepoltura della salma di un soldato ignoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni ai legge approvati ieri per alzata e seduta e delle domande di urgenza e di ammissione alla discussione, pervenute all'Ufficio di Presidenza e delle quali ho dato lettura.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla « Fondazione di un istituto di chimica industriale in Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

È pervenuta alla Presidenza una domanda firmata da trenta senatori perchè questo disegno di legge sia messo in discussione; su di essa sarà votato domani, secondo prescrive il regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175 col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia e alla sistemazione delle adiacenze del Monumento a Vittorio Emanuele in Roma » (N. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913, a firma dell'ingegnere A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 luglio 1890, n. 6980, con la quale lo Stato assunse l'esecuzione dei lavori

occorrenti a compiere la prosecuzione della via Cavour fino a piazza Venezia;

Vista la legge 6 agosto 1893, n. 458, con la quale fu approvato e dichiarato di utilità pubblica, come parte integrale del piano regolatore della città di Roma, il piano in data 18 aprile 1893, a firma degli ingegneri Biglieri, Sassi e Chiapello per il compimento della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia;

Vista la legge 6 aprile 1908, n. 116, con la quale, agli effetti delle espropriazioni per il prolungamento di via Cavour e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma fu approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano in data 15 giugno 1907 a firma dell'ingegnere capo del Genio civile di Roma A. Pullini, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 296, con la quale fu autorizzata la spesa di lire 8,000,000 per la prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia in Roma, in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 6 agosto 1893, n. 458;

Ritenuto che, essendosi riconosciuto necessario di ampliare il piano in data 15 giugno 1917, furono eseguiti nuovi studi in correlazione ai quali, in data 28 febbraio 1913, fu redatto un nuovo piano a firma dell'ingegnere capo del Genio civile del monumento a Vittorio Emanuele II, A. Pullini;

Che entro i trenta giorni dalla pubblicazione del piano avvenuta dal 18 maggio al 4 giugno 1913, presentarono opposizione:

1° l'Accademia di S. Luca, contro la demolizione degli stabili di sua proprietà compresi nella zona di espropriazione;

2° l'Arciconfraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, contro la demolizione dell'edificio attiguo alla chiesa/destinata ad oratorio;

Considerato che l'oratorio di S. Giuseppe dei Falegnami ha pregi artistici e storici che ne consigliano la conservazione;

Che nessuna ragione analoga concorre a favore della opposizione dell'Accademia di S. Luca poichè la medesima non tende a difendere una particolare posizione nella quale di fronte al piano, vengano a trovarsi gl'immobili di sua

proprietà, ma solo a censurare il concetto informatore di tutta la sistemazione dell'opera (come si deduce da memoria 4 febbraio 1916, del suo presidente, diretta al ministro dei lavori pubblici) concetto già fissato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione del piano 28 febbraio 1913:

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° È respinta l'opposizione presentata il 20 maggio 1913 dal presidente dell'Accademia di S. Luca contro il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 degli stabili occorrenti per la prosecuzione della via Cavour fino a piazza Venezia e per la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma pubblicato dal 18 maggio al 4 giugno dell'anno suddetto;

2° Agli effetti delle espropriazioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore della città di Roma, il piano particolareggiato di esecuzione in data 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere capo del Genio Civile A. Pullini, pubblicato dal 18 maggio al 4 giugno 1913, con la variante segnata, mediante postilla, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e relativa all'esclusione dall'espropriazione dell'oratorio S. Giuseppe dei Falegnami;

3° Un esemplare di tale piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici nella planimetria e nell'elenco delle espropriazioni, sarà depositato nell'archivio di Stato;

4° Le espropriazioni ed i lavori saranno compiuti nel termine segnato dal decreto Reale 25 agosto 1909, che approvò il piano regolatore di Roma e cioè entro il 29 agosto 1934.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
BONOMI.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, N. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » (N. 15-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma ».

Invito l'onorevole sottosegretario per i lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario De Novellis di dar lettura del disegno di legge sul testo dell'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, col quale sono state dettate nuove norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore edi-

lizio e d'ampliamento della città di Roma, è così modificato ed è convertito in legge:

Art. 1.

L'articolo 5, 1^a parte, della legge 11 luglio 1907, n. 502 si applica anche quando il suolo da espropriare, già edificatorio secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, sia destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade e piazze, eccetto il caso che si dimostri con contratto di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consigliare di approvazione delle varianti. Potrà però sempre il Comune preferire di valersi per l'espropriazione del disposto dell'articolo 9 della legge suddetta; e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare.

Art. 2.

La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col comune sarà trasmesso al prefetto ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

Art. 3.

L'ipoteca di cui all'articolo 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà iscritta dal comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia d'ufficio.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dalla attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni della presente legge e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984 col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darle lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, numero 522, modificato con le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1911, n. 774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti e gli affari relativi alle opere pubbliche nelle colonie, quando, a termini delle disposizioni vigenti, non debbano essere esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, sono sottoposti, invece che alle singole sezioni competenti, ad una Giunta speciale permanente, presieduta da un presidente di sezione e composta di sette membri del Consiglio stesso, compreso l'ispettore superiore per le opere pubbliche della Libia, e del direttore generale che sovrintende al servizio delle opere pubbliche, nel Ministero.

delle colonie, il quale a tal fine è aggregato al Consiglio.

Art. 2.

I membri del Consiglio superiore da chiamare a far parte della Giunta sono scelti fra i componenti le varie sezioni; la loro assegnazione alla Giunta è fatta con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle colonie.

Alle sedute della Giunta, ed eventualmente a quelle del Consiglio in adunanza generale, possono dal presidente del Consiglio stesso, su richiesta del ministro delle colonie, esser chiamate ad intervenire, con voto consultivo, per determinati affari, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate da uno dei segretari di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla Giunta sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato con legge 9 luglio 1908, n. 403, e quelle del regolamento sull'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 16 settembre 1906, n. 541.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1916 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, N. 385 col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po » (N. 21).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze 1° dicembre 1913, 20 maggio 1914, 1° e 24 marzo 1916: zona delimitata, verso il Po, dalla strada di Casale a partire dal confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima, dal detto piazzale, dalla nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri, dal detto piazzale e dalla strada di Moncalieri fino al confine del territorio.

Un esemplare del piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni quaranta a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Addivenendosi dal comune alla formazione di nuove vie, slarghi, piazze, giardini e belvedere pubblici compresi nel piano, o allargamento od alla sistemazione di vie, slarghi e piazzali ivi già esistenti, sarà dovuto ai proprietari confinanti o contigui, in conformità di quanto è sancito dall'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, il contributo seguente.

Ciascuno dei proprietari confinanti con le piazze, con i giardini o coi belvedere, dovrà cedere gratuitamente al comune il terreno occorrente per tali piazze, giardini e belvedere per la larghezza di metri nove per ogni fronte di cui sia proprietario.

Per le vie l'obbligo della cessione gratuita del terreno stradale è stabilito nella metà della larghezza effettiva della via e di altri metri tre in proiezione orizzontale, nel solo lato a valle, per le strade a mezza costa, e in ambo i lati per le strade di culmine da sistemarsi a scarpata, ove occorra, oppure in ampliamento delle banchine nei tratti in cui il terreno risultasse in piano e non occorresse quindi la scarpata.

In corrispondenza di slarghi di vie i proprietari frontisti dovranno cedere il terreno occorrente per una larghezza non superiore a metri nove, compresa la eventuale scarpata come sopra.

Per la formazione delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere il comune potrà occupare gratuitamente il terreno occorrente alle eventuali scarpate; però a formazione compiuta la delimitazione delle circostanti proprietà sarà determinata dagli allineamenti corrispondenti alle piazze, ai giardini pubblici ed ai belvedere.

Qualora un proprietario non possieda il terreno da cedere gratuitamente, agli effetti delle suddette disposizioni, per la sede delle vie, slarghi, piazze, giardini o belvedere, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari confinanti con le vie, con gli slarghi, con le piazze e coi giardini o belvedere dovranno inoltre lasciare occupare l'area necessaria perchè il comune possa costruirvi, ove occorranza, il muro di sostegno della scarpata ed il muro di controripa, ma di tale area conserveranno la proprietà.

I proprietari di stabili contigui, ma non fronteggianti le vie, gli slarghi, le piazze, i giardini pubblici e i belvedere saranno tenuti al contributo nella misura e nei termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo non potrà però mai superare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti della stessa località.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione del terreno destinato a vie, slarghi piazze, belvedere e giardini pubblici, oltre le zone cedute gratuitamente dai proprietari, che il comune dovesse corrispondere per la completa formazione delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e belvedere e delle relative scarpate, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno stesso considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; vale a dire al valore effettivo del terreno secondo l'uso agricolo cui è realmente adibito all'atto della espropriazione e se trattasi di terreno avente altra destinazione, il suo valore unitario sarà pari a quello medio dei terreni coltivati della località.

Tali criteri di valutazione saranno applicabili anche ai terreni che il comune agli effetti dell'art. 3 debba espropriare ad un proprietario per integrare la zona di confrontanza di altro proprietario che dovrà rimborsarne l'importo, nonchè ai terreni che, oltre le zone di confrontanza da cedersi gratuitamente, il comune dovesse espropriare per l'allargamento e la sistemazione, in conformità del piano regolatore, di vie, slarghi, piazzali già esistenti.

Art. 5.

Nell'esecuzione del piano il comune di Torino potrà valersi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Qualora per effetto dell'apertura di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici o belvedere, taluni stabili parzialmente destinati a sede delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere, fossero ridotti a non avere più per i proprietari una utile destinazione o richiedessero lavori considerevoli per conservarli od usarne in modo profittevole, il comune, a richiesta dei proprietari stessi, avrà obbligo di procedere all'espropriazione totale di tali stabili.

In tal caso di esproprio totale non sarà dal proprietario dovuto alcun contributo, ma per i terreni destinati a sede di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici e belvedere, e relative scarpate, si applicheranno i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 4.

Art. 7.

Tanto le strade private segnate nel piano, quanto le altre strade private, non potranno essere aperte al pubblico passaggio senza che abbiano almeno i requisiti di quelle di terza categoria e senza che prima siasene ottenuta l'autorizzazione dall'autorità comunale in base a specifica domanda, corredata da apposito progetto, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Sulla domanda della maggioranza dei proprietari frontisti in ragione della superficie di terreno da adibirsi a sedime stradale, il Consiglio comunale potrà dichiarare obbligatoria la costruzione e la manutenzione delle strade private da aprirsi al pubblico passaggio, e provvedere ai sensi del presente decreto, all'occupazione del sedime stradale ed alla esecuzione delle opere relative, salvo i conguagli ed i rimborsi da parte dei proprietari frontisti nella misura e con le garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Le disposizioni del presente articolo sono estese alle vie private già esistenti, in quanto siano applicabili.

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni che venissero riconosciute dal comune nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'onere gravante i fondi soggetti a contributo sotto forme di cessione di aree o di denaro, l'ipoteca legale a favore del comune, di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, potrà essere accesa nei modi di legge su domanda del comune fino alla concorrenza del maggior valore accertato in elenco, salva riduzione od aumento, a determinazione definitiva del contributo.

L'ipoteca legale a favore del comune potrà anche essere iscritta per garanzia del rimborso dovuto allo stesso a norma del quinto capoverso dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

Per l'esecuzione del presente decreto saranno deliberati dal Consiglio comunale di Torino il regolamento e le norme tecniche, da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari enumerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cencelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155 riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 19 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venticinque anni stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conse-

guente parziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative è prorogato al 19 luglio 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto e di ampliamento degli stabilimenti industriali privati » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 23).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le disposizioni di leggi speciali, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori d'impianto o d'ampliamento di stabilimenti od opifici privati inerenti a qualsiasi industria e delle relative opere accessorie, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio, udito il Consiglio di Stato e sotto l'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per i lavori di cui all'articolo 1 occorra deviare o modificare un tratto di strada provinciale o comunale e non siavi accordo tra l'interessato e l'ente proprietario della strada, il Governo del Re può, col decreto di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi, autorizzare l'interessato a procedere a proprie spese, entro un dato termine ed in base ad apposito progetto, alla deviazione o modificazione del tratto di strada.

In tal caso il Governo gli può ordinare il deposito di una congrua somma a disposizione del prefetto per lo scopo previsto dall'art. 6.

(Approvate).

Art. 3.

Se la dichiarazione di pubblica utilità sia già stata pronunciata, la deviazione o modificazione del tratto di strada occorrente per i lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, in mancanza di accordo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

I lavori di deviazione o modificazione sono collaudati dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e le relative opere passano quindi in proprietà dell'ente proprietario della strada.

(Approvato).

Art. 5.

L'industriale che ha ottenuta la detta autorizzazione deve provvedere a proprie spese alle opere provvisionali occorrenti per assicurare il pubblico transito durante i lavori di deviazione o modificazione della strada, e questi ultimi non possono essere intrapresi se prima l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile non abbia accertata l'idoneità e sufficienza delle dette opere provvisionali.

(Approvato).

Art. 6.

Intorno alle contestazioni relative ai lavori di cui negli articoli precedenti, decide il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo del Genio civile, e in mancanza di pronta at-

tuazione dei provvedimenti da parte dell'industriale, può il prefetto provvedere d'ufficio, previa regolare ingiunzione, avvalendosi del deposito di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

L'ente proprietario della strada ha diritto al rimborso delle eventuali maggiori spese di manutenzione.

In caso di mancato accordo coll'industriale riguardo alle dette spese, l'importo e le modalità di pagamento sono determinati da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 ». (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 ».

PRESIDENTE, Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 1012 e 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che, giusta la legge 21 luglio 1911, n. 1012, approvante il piano regolatore e di ampliamento di Savona, quel comune può imporre ai proprietari dei beni inclusi nel piano stesso, è regolato dalle norme seguenti.

Art. 2.

Addivenendosi dal municipio di Savona alla formazione e sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel sopra indicato piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui il seguente contributo:

Ciascuno dei proprietari confinanti colle nuove vie o piazze o corsi dovrà cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per la metà della larghezza effettiva per ogni fronte di cui sia proprietario, nella misura massima di metri sei, e qualora non abbia la proprietà di detto suolo, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie, le piazze e i corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo però non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti più vicini.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 AGOSTO 1921

ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

PANTANO.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, onorevole De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, col quale è stata estesa alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta di Napoli, di cui all'articolo 22 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, la dichiarazione di pubblica utilità espressa nell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri delle finanze, del tesoro e della industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle opere occorrenti per l'ampliamento disposto con l'articolo 22 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 della zona aperta esistente nel comune di Napoli in forza dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, si intende estesa la dichiarazione di pubblica utilità espressa nel citato articolo 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

DE NAVA

SCHANZER

LUZZATTI

DANTE FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la dichiarazione

di urgenza ed ammissione alla discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	137
Senatori contrari	25

Il Senato approva l'urgenza e l'ammissione alla discussione.

Proclamo ora il risultato a scrutinio segreto per l'ammissione alla discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione nel VII centenario della Università di Padova:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	137
Senatori contrari	25

Il Senato lo ammette alla discussione.

Provvedimenti per l'imposta sul vino:

Senatori votanti	162
Maggioranza di due terzi	108
Senatori favorevoli	140
Senatori contrari	22

Il Senato lo ammette alla discussione.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6):

Senatori votanti	162
Favorevoli	146
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio (N. 69):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44):

Senatori votanti	162
Favorevoli	141
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (n. 47):

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (n. 47):

Senatori votanti	162
Favorevoli	144
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'a-

vocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (n. 58):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (n. 12):

Senatori votanti	162
Favorevoli	140
Contrari	22

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ora è bene che il Senato stabilisca se la convocazione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge, pei quali è stata votata l'urgenza, debba avvenire oggi oppure domani. Stando al regolamento, bisognerebbe che questa convocazione avvenisse domani, ma, data l'urgenza dichiarata dal Senato per i disegni di legge in questione, il Senato può stabilire che la convocazione degli Uffici possa avvenire anche oggi.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho domandato la parola per rendermi interprete di numerosi colleghi, i quali ritengono di aver bisogno almeno del tempo necessario per leggere e studiare questi disegni di legge. Ed è perciò che io faccio formale proposta che gli uffici siano convocati domani. Al massimo, se lo si ritiene necessario, la convocazione potrebbe essere indetta per la mattina.

Voci. No, no, al pomeriggio.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Propongo che gli uffici si riuniscano domani mattina alle ore 10 per l'esame del disegno di legge sulla burocrazia. È giusto che questo disegno di legge possa discutersi ampiamente e tranquillamente. Orbene, se noi

convochiamo gli Uffici alle 15 per venire poi alle 16 in seduta pubblica, questa discussione si farà affrettatamente, mentre io ritengo che per la dignità del Senato sia necessario che questo disegno di legge si discuta per lo meno negli Uffici.

Faccio per ciò formale proposta perchè gli Uffici si riuniscano domani alle ore dieci.

PRESIDENTE. Io non posso che mettere ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Di Stefano; ma mi preme di fargli osservare che altri disegni di legge, oltre quello per la riforma della burocrazia, debbono venire agli Uffici, e per i quali occorre che le relazioni siano pronte. D'altra parte, occorre non dimenticare che il Senato non è la Camera dei deputati e che non tutti i senatori possono partecipare a riunioni che si tengano nella mattina. Del resto, se si vuole avere il tempo necessario per discutere ampiamente questo disegno di legge negli Uffici, nulla impedisce che, convocati gli Uffici per le ore quindici, la convocazione del Senato in seduta pubblica sia protratta di un'ora ed avvenga alle 17.

Propongo quindi che il Senato domani tenga riunione degli Uffici alle ore quindici e seduta pubblica alle ore 17.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario della Università di Padova » (N. 34).

PRESIDENTE. Essendo stata ora approvata la richiesta di discussione del disegno di legge, n. 34, sul VII centenario dell'Università di Padova, prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, per l'esercizio 1921-22, con decreto del Ministro del tesoro, la somma di lire 100,000 quale contributo governativo per la stampa delle pubblicazioni che saranno edite in occasione della celebra-

zione del VII centenario della fondazione dell'Ateneo padovano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402 che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (N. 28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, appartenenti all'Amministrazione dello Stato, non possono prendere alcuna ingerenza, neppure come consulenti, nello studio e nella compilazione dei progetti di opere pubbliche che debbono essere sottoposti al parere del Consiglio medesimo, nè possono avere comunque ingerenza in affari inerenti ad amministrazioni di Consorzi o di altri enti che eseguono opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

I membri suddetti possono però per nomina Reale o ministeriale, presiedere Consorzi o enti contemplati nel comma precedente o far parte dei loro Consigli di amministrazione. In tali casi non possono partecipare alle discussioni e deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che interessino il Consorzio o l'ente al quale appartengono.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE III

NITTI

PANTANO.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » (N. 29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 23 settembre 1920 n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche, istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, col quale fu istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra nella esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero stesso, e per l'esame di analoghe questioni riguardanti opere pubbliche di competenza di altri Ministeri quando questi ultimi credessero di sottoporle all'esame di detta Commissione;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali sorse la predetta Commissione di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, cessano di aver vigore salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione istituita con decreto luogotenenziale di cui all'art. 1 continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1920 per il solo esame degli affari su cui sia stata già interpellata dall'Amministrazione alla data della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del presente decreto.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, la Commissione non abbia ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Art. 3.

Le modificazioni dei prezzi ai contratti di appalto che si rendessero necessarie in sede di revisione saranno decise, sentiti i prescritti pareri, dai ministri competenti, rimanendo ferme per i contratti stipulati posteriormente alla pubblicazione del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, le limitazioni e le condizioni prescritte dal decreto-legge 15 luglio 1920, n. 1059.

Art. 4.

Nulla è innovato alla legge 5 marzo 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

MEDA.

V. — *Il Guardasigilli*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime.

ALLEGATO.

R. Decreto 19 settembre 1920 n. 1642.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime;

Ritenuto che sono cessate le speciali circostanze e le ragioni di urgenza che consigliarono derogare alla procedura prescritta dalla legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e dal regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per le suddette concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e commercio di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le

concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

ALESSIO

SECHI.

V. - *Il Guardasigilli*

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani alle ore 15 convocazione degli uffici per l'esame di alcuni disegni di legge; alle ore 17 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contri-

buto in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1913, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti circa l'imposta sul vino (N. 150);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 mag-

gio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Province, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riaper-

tura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà

al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2^a classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre

1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 agosto 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.